



Al personale Ata

ALL'ALBO

LORO SEDI

OGGETTO: Disposizioni relative all'organizzazione del lavoro per il personale ATA.

VISTO l'art. 32 della Costituzione

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 che dispone fino al 3 aprile 2020, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure:

- art. 1, comma 1, lettera h): "sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado..."
- art. 2, comma 1, lettera r): "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro"

VISTA la Nota n. 279 del Ministero dell'Istruzione del 08/03/2020 che recita "I dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278. Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l'emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico constatata l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90. Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso turnazioni del personale tenendo presente, condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell'infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici"

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 che all'art. 1 c. 1 estende all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020

VISTA la Nota n. 323 del Ministero dell'Istruzione del 10/03/2020 che recita "Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, dei cuochi, dei guardarobieri e degli infermieri, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, ovvero con provvedimento datoriale, nel caso di assenza di tale strumento. Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative. Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a



seguito della contrazione dei servizi educativi per l'infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio. (...) Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c. c.). La norma di cui all'art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio"

VISTO	il DPCM dell'11/03/2020 che dispone all'art. 1, comma 1, lettera 6) "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"
VISTO	il Contratto Integrativo di Istituto
INFORMATI	la RSU e le OO.SS.
CONSULTATO	il RLS
VISTA	propria Circolare prot. n. 1621/VII.10 del 08/03/2020 con la quale sono state impartite istruzioni operative in conseguenza del DPCM del 09/03/2020
VISTA	propria determina prot. n. 1622/VII.10 del 09/03/2020 con la quale è stato pubblicato l'Avviso interno per l'autorizzazione del lavoro agile
PRESO ATTO	che nessuno degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici ha fatto richiesta di usufruire del lavoro agile di cui alla determina prot. n. 1622/VII.10 del 09/03/2020
CONSIDERATO	che l'emergenza in atto non interrompe la funzione pubblica della scuola
FERMA RESTANDO	la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza
VISTA	la proposta del DSGA prot. n. 1646/VII.10 del 12/03/2020
VISTA	la relazione del prof. Cruciano Michele

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE

1. l'adozione delle seguenti misure e di una organizzazione del servizio volta a garantire il mantenimento dell'attività essenziale dell'Istituzione scolastica fino al 03/04/2020:
 - a. la sospensione di ogni attività pomeridiana;
 - b. gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici osserveranno il seguente orario: 8.00-14.00 dal lunedì al sabato. Le attività lavorative devono essere svolte nel proprio ufficio o nel proprio laboratorio evitando contatti con altro personale se non alle distanze di sicurezza di cui ai DPCM
 - c. per i collaboratori scolastici, concluse le operazioni di pulizia in data odierna, a partire dal 13/03/2020, si attua il contingente minimo stabilito dall'art. 12, comma 7, lettera c dell'ipotesi del Contratto integrativo di Istituto siglato in data 20/01/2020: n. 1 collaboratore scolastico per la sede di San Nicandro Garganico e n. 1 collaboratore scolastico nella sede di Cagnano Varano, facendo fronte alla mancata prestazione lavorativa, primariamente, mediante la fruizione delle ferie non godute da consumarsi entro il 30 aprile 2020, così come indicato dalla Nota MIUR n. 323/2020; successivamente laddove i periodi di ferie non goduti non riescano a sopperire alla mancata prestazione lavorativa dei collaboratori scolastici si farà ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile, così come disposto dall'art. 1256 c. 2 del Codice Civile.
 - d. La turnazione dei collaboratori scolastici, affissa all'albo dell'Istituto, viene notificata dal DSGA via e-mail o telefonicamente ai diretti interessati. I collaboratori scolastici osserveranno il seguente orario di lavoro: 08.00-14.00.



- e. Durante l'orario di lavoro vige l'obbligo di rispettare le distanze di sicurezza e degli spazi di distanziamento, secondo quanto previsto dai DPCM.
2. Restano valide le disposizioni precedentemente emanate ove compatibili con le indicazioni della presente disposizione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco DONATACCIO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.
3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993



I. I. S.S. DE ROGATIS-FIORITTO
C.F. 84006090710 C.M. FGIS007003

AOO - SEGRETERIA

Prot. 0001650/U del 12/03/2020 18:07:17 VII.10 - Circolari interne